

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 03 del 28 maggio 2020

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. **decreto "Rilancio"**), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto è entrato in vigore il 19.5.2020. Dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. Si riepilogano di seguito brevemente le principali importanti novità.

- DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI:

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che già erano stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 con il Decreto "Cura Italia". In alternativa, il versamento potrà avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

- ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP:

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

- INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI:

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

In particolare, per il mese di *aprile 2020*, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi e Co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, nonché artigiani e commercianti e professionisti iscritti alle Casse di previdenza di diritto privato e lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo. Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per il mese di *maggio 2020* l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. L'indennità ammonta a 1.000 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio

di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (artigiani e commercianti) ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

È istituita, infine, una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno però diritto alla percezione delle indennità di cui sopra);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui sopra);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro e che l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 ed aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a 1.000 euro, per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

- CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI:

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche) ed i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

- CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE:

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in F24 in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termo scanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

- CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI:

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000 euro per beneficiario.

- CREDITO D'IMPOSTA AL 50% PER INVESTIMENTO IN SPESE PUBBLICITA' 2020:

Viene previsto un credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2020 per investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on-line, nonché per quelli effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali non partecipate dallo Stato. Va presentata una comunicazione telematica dal 01 al 30 settembre 2020 per l'accesso al credito.

- DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS") PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI:

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di *riqualificazione energetica*, *riduzione del rischio sismico*, installazione di *impianti fotovoltaici* e installazione di *colonnine per la ricarica di veicoli elettrici*, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

In particolare spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nel limite massimo di spesa di 60.000 euro;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione, nel limite massimo di spesa di 30.000 euro;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione, nel limite massimo di spesa di 30.000 euro.

L'aliquota del 110% si applica anche all'installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo *sconto in fattura*. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la *cessione della detrazione*. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

- RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE:

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci come "trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema". Si attende il provvedimento specifico dell'Autorità competente.

- ESENZIONE IVA PER LA CESSIONE DEI DISPOSITIVI D.P.I.:

Le cessioni dei beni necessari al contenimento ed alla gestione dell'emergenza da Covid-19 (tra cui ad es. mascherine, articoli di abbigliamento protettivo quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri, ecc.) effettuate entro il 31/12/2020 sono esenti IVA.

- CORRISPETTIVI TELEMATICI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI:

Per i soggetti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, che non sono ancora in possesso di Registratore Telematico, fino al 31.12.2020 la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata entro la fine del mese successivo senza l'applicazione di sanzioni.

La c.d. "lotteria degli scontrini" è stata inoltre prorogata al 01.01.2021.

- PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI A DEBITO DA "AVVISI BONARI":

I versamenti delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni fiscali (i c.d. "avvisi bonari") in scadenza nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020.

- PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO ALL' AGENZIA DELLA RISCOSSIONE (EX EQUITALIA):

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.08.2020 affidati all'Agenzia della Riscossione. Gli stessi dovranno essere versati entro il 30.09.2020.

Le rate della "Rottamazione Ter" e "Saldo e stralcio" scadute potranno essere versate entro il 10.12.2020.

- PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE COSTO ACQUISTO TERRENI E PARTECIPAZIONI:

E' prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione da parte delle persone fisiche non imprenditori del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili ed agricoli posseduti alla data del 01 luglio 2020. E' necessario, entro il 30/09/2020, predisporre una perizia giurata di stima e versare un'imposta sostitutiva pari al 11%.

- TAX CREDIT VACANZE:

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito fino a 500 euro a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro utilizzabile dal 01.07.2020 al 31.12.2020 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi o bed & breakfast.

- OBBLIGI DI PUBBLICITA'/TRASPARENZA SU CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI:

Ricordiamo che, come già anticipato lo scorso anno con ns. Informativa, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali (Srl e Spa) che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali devono pubblicare sul proprio *sito internet* (o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria d'appartenenza o sulla propria pagina Facebook), *entro il 30.06 di ogni anno*, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, vantaggi o aiuti ricevuti nell'anno precedente da Enti pubblici o società a controllo pubblico;

Le società di capitali (Srl o Spa) che redigono il bilancio in forma ordinaria devono assolvere a tale obbligo pubblicando detti introiti nella propria Nota Integrativa al bilancio.

I suddetti obblighi non sussistono se l'importo annuale dei contributi/vantaggi ricevuti siano complessivamente inferiori ad euro 10.000.

A partire dal 01.01.2020 il mancato assolvimento del predetto obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di euro 2.000. Trascorsi inoltre 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è prevista la restituzione integrale del contributo ricevuto.

- DIMINUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DAL 01.07.2020:

Ricordiamo, come già indicato in ns. precedente Informativa, che a partire dal 1° luglio 2020 scende da 3.000 a 2.000 euro il limite per i pagamenti in contanti. La novità era stata introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, che ha previsto una riduzione progressiva.

- IMU E TOSAP:

Non è dovuta la prima rata IMU 2020, scadente il 16.06.2020, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case/appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, inoltre, sono esonerati nel periodo 01.05

- 31.10.2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

- MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE:

Il decreto "Rilancio" apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.

In sintesi, i principali interventi riguardano:

- l'estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- l'ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai percettori dell'assegno ordinario;
- il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:

- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.

Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la disciplina dell'art. 20 del DL 18/2020 (art. 69 del decreto "Rilancio").

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all'1.9.2020.

Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall'art. 41 del DL 23/2020 (c.d. decreto "liquidità").

Un'ulteriore misura di favore consente la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

La norma reintroduce l'obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario. Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell'art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge.

Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.

L'art. 70 del decreto "Rilancio" interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall'art. 22 del DL 18/2020.

Anche in questo caso si prevede l'estensione della durata del trattamento:

- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.

Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell'esonero dall'obbligo di raggiungimento dell'accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Sempre in tema di CIG in deroga, l'art. 71 del decreto in esame definisce, per l'accesso al trattamento successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all'INPS.

Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

- AIUTI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19:

Si attribuisce alle Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:

- per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

- PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE:

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza da COVID-19, viene previsto che, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:

- temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o
- di sostituzione di altri lavoratori, o
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle causali.

- CONGEDO RETRIBUITO E NON PER I GENITORI – PERMESSI LEGGE 104 - BONUS BABY SITTING:

Viene elevato a 30 giorni la durata del congedo retribuito (indennità INPS del 50%) per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età), specificando che tale beneficio può essere utilizzato fino al 31 luglio 2020;

Inoltre in aggiunta a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per assistere i figli minori di 16 anni (non più da 12 a 16 anni), per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza alcuna indennità.

Sono state altresì aumentate a dodici giornate complessive i permessi usufruibili, di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, nei mesi di maggio e giugno 2020.

E' stato aumentato da 600 euro a 1.200 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto da parte dei genitori di servizi di baby sitting, mentre passa da 1.000 euro a 2.000 euro il limite massimo complessivo per il personale sanitario.

-DIVIETO DI LICENZIAMENTO:

Viene esteso il periodo di divieto ai datori di lavoro per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi, previsto dal Decreto Cura Italia, fino al 17.08.2020. Rimangono esclusi, invece, dal divieto ad esempio, i licenziamenti disciplinari, licenziamenti per mancato superamento periodo di prova, licenziamenti dell'apprendista al termine del periodo di formazione.

- INFORTUNIO PER CONTAGIO COVID-19 - NO PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' DATORIALE:

L'INAIL, con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020, interviene nuovamente in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio da contagio COVID-19 e di corretta interpretazione dell'art. 42 del DL "Cura Italia", così come convertito nella Legge n. 27/2020, fornendo altresì indicazioni operative e chiarimenti sulla tutela infortunistica per i lavoratori contagiatisi in occasione di lavoro.

In particolare, l'Istituto precisa che dall'origine professionale del contagio non può essere dedotta la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, la quale è riscontrabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dai Protocolli e dalla Linee guida governativi e regionali.

Non è dunque responsabile il datore che ha adottato le misure previste dai protocolli sulla sicurezza.

Eventualmente, potrebbe trattarsi di un infortunio indennizzabile, ma solo in presenza della prova che il lavoratore ha contratto il virus nel contesto lavorativo. In riferimento alla tutela per i lavoratori, l'istituto sottolinea che, sempre a condizione che il contagio sia avvenuto durante l'attività lavorativa, l'indennità per inabilità temporanea assoluta del lavoratore copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, con conseguente astensione dal lavoro.

- PROROGA SCADENZA "DURC":

E' previsto che i documenti di regolarità contributiva (DURC) scadenti nel periodo 31.01.2020 – 15.04.2020, sono comunque validi fino al 15.06.2020.

- SOSTEGNO INAIL ALLE IMPRESE PER RIDURRE RISCHIO CONTAGIO SUL LAVORO:

L'INAIL, per favorire l'attuazione di quanto previsto dal Protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, promuove interventi straordinari destinati alle imprese attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi e strumenti di controllo, ecc.. L'importo massimo concedibile è pari a:

- € 15.000 per imprese con max n. 9 dipendenti;
- € 50.000 per imprese con n. dipendenti tra 10 e 50;
- € 100.000 per imprese con n. dipendenti maggiore a 50.

Tali contributi sono comunque incompatibili con gli altri benefici fiscali previsti per tali tipologie di spese.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito www.studiosartoritn.it.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio